

BGer 5C.281/2000 vom 9. Mai 2001

Bundesgericht, 2001-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.281_2000

FR: TF 5C.281/2000 du 9 mai 2001

IT: TF 5C.281/2000 del 9 maggio 2001

Regeste

Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Interposto in tempo utile contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso previsto dall' art. 46 OG è ampiamente dato.

E. 2

Entrambe le parti, a sostegno delle rispettive tesi, adducono fatti e citano testi che non risultano dalla sentenza impugnata: entro questi limiti il gravame, rispettivamente le osservazioni sono irricevibili, atteso che la giurisdizione per riforma è vincolata agli accertamenti di fatto e alle valutazioni delle prove eseguiti dai giudici cantonali, fatto salvo il caso - qui non ricorrente - di violazione delle norme federali in materia di prove o di svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG). La decisione del Tribunale federale sarà pertanto fondata sugli accertamenti di fatto, così come risultano dal giudizio impugnato.

E. 3

Anzitutto è in discussione l'interpretazione dello stralcio della convenzione che prevede la decadenza della pensione alimentare nel caso in cui la moglie dovesse convivere con altro uomo. In linea generale, nell'ambito dell'interpretazione di contratti, l'accertamento della volontà interna delle parti al momento della conclusione del contratto e gli atti, le parole e gli atteggiamenti con cui esse si sono espresse attengono all'accertamento di fatto, che vincola il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma. Se invece questa volontà non può essere stabilita, l'ulteriore interpretazione fondata sul senso che in buona fede le parti potevano attribuire all'espressione usata, rientra nell'esame del diritto, che può essere rivisto liberamente dal Tribunale federale. Come rilevano i giudici cantonali, la natura giuridica della convenzione di divorzio è controversa. Essa può essere assimilata a un contratto di diritto privato fino al momento della sua omologazione da parte del giudice del divorzio; dopo questo atto essa assume dignità di sentenza e partecipa parimenti alla crescita in giudicato, perdendo il suo carattere privato, contrariamente a quanto avviene con la transazione della lite (DTF 119 II 297 consid. 3 e rif.). La maggioranza della dottrina condivide questa concezione (Bühler/Spühler, Commento bernese, e supplemento, n. 172 all'art. 158, nonché gli altri autori citati nella summenzionata sentenza; per il nuovo diritto Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 56 ad art. 140 CC ; Leuenberger/Schwenzer, Kommentar Scheidungsrecht, n. 2 segg. ad art. 140 CC ; F. Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 484 e 486, pag. 110 seg.). Trattandosi di dover interpretare una condizione relativa alla rendita alimentare, ossia un elemento della

convenzione attinente a una materia lasciata alla libera disponibilità delle parti e che in concreto il giudice ha omologato senza modifiche e osservazioni ben possono in linea generale tornare applicabili gli stessi criteri interpretativi sviluppati nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale (DTF 121 III 393 consid. 5c; Bühler/Spühler, op. cit. , n. 206 ad art. 158, idem supplemento; cfr. inoltre sentenza dell'Obergericht zurighese pubblicata in ZR 1980 n. 89, pag. 172 segg. e sentenza della Corte civile neocastellana riportata in RJN 1984, pag. 42). In concreto, il giudizio impugnato ha stabilito in maniera vincolante per il Tribunale federale che non è possibile accertare la volontà interna delle parti in punto alla clausola della convenzione all'esame. Occorre pertanto, in linea di principio stabilire, in base al principio dell'affidamento, come le parti possono aver inteso l'espressione "convivenza con altro uomo". Sussistono dei seri argomenti per ritenere, come fatto dai giudici cantonali, che con tale espressione gli ex coniugi intendessero un concubinato in senso stretto, come quello definito dalla giurisprudenza, allo scopo di evitare che la convenuta possa beneficiare dell'eventuale contemporaneo sostentamento di due uomini. Per la tesi dell'assimilazione della convivenza al concubinato qualificato depone pure il fatto che in concreto la convenzione indica quale altro motivo di cessazione del pagamento della pensione le nuove nozze della convenuta, motivo per cui pare verosimile che le parti non desiderassero derogare alla regolamentazione legale. Anche la conseguenza legata alla convivenza, ossia la cessazione dell'obbligo di pagamento e non semplicemente una sospensione dello stesso per la durata della coabitazione (cfr. una siffatta clausola nella sentenza zurighese pubblicata in SJZ 87/1991, pag. 244; Breitschmid, System und Entwicklung des Unterhaltsrechts, in AJP 1994, pag. 835 segg. , pag. 837 e nota a piè di pagina n. 16, Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 09.73) lascia presagire la volontà di non scostarsi dalla disciplina legale, la quale in base al diritto allora vigente prevedeva solo la possibilità di una decadenza della rendita alimentare. Per altro verso è vero che convivenza e concubinato non sono sinonimi (cfr. anche Frank, Der Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft, in: Die eheähnliche Gemeinschaft (Konkubinats) im schweizerischen Recht, Zurigo, 1984, pag. 29). Tuttavia l'attore non può essere seguito laddove afferma che le parti, assistite da due avvocati, hanno intenzionalmente e coscientemente utilizzato il termine convivenza per evitare una causa fondata sulla nozione di concubinato in senso stretto sviluppata dal Tribunale federale e legata ad elevate esigenze probatorie. Infatti, egli pare misconoscere che nell'ambito dell'interpretazione di contratti in base al principio dell'affidamento, il giudice deve orientarsi al diritto dispositivo, poiché la parte che vuole discostarsi dalla disciplina legale deve esprimerlo in modo chiaro (DTF 122 III 118 consid. 2a). Ora, la formulazione scelta dalle parti - che nemmeno specifica una durata minima della convivenza - è troppo imprecisa e vaga per costituire una chiara deroga all'ordinamento legale. Ne segue che la censura diretta contro l'interpretazione della clausola convenzionale litigiosa si rivela infondata.

E. 4

a) L'attore sostiene poi che, anche interpretando la convenzione nel senso riportato nella sentenza impugnata, i giudici cantonali hanno nondimeno violato il diritto federale, negando che sussista un concubinato qualificato ai sensi della giurisprudenza. b) Giusta il previgente art. 153 cpv. 1 CC , applicabile in virtù del diritto transitorio (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC), la rendita vitalizia fissata per sentenza o per convenzione a titolo di indennità, di riparazione o di alimenti, cessa di essere dovuta se il coniuge che vi ha diritto passa ad altre nozze. Giusta la prassi ciò è pure il caso, qualora il coniuge viva in un'unione stabile, che gli procura dei vantaggi analoghi al matrimonio (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa). Per un siffatto

concubinato ai sensi della giurisprudenza si intende una comunione di vita integrale di due persone di sesso differente impiantata in modo duraturo e di carattere fondamentalmente esclusivo, con una componente spirituale, fisica ed economica e che può, in altre parole, essere definita una comunione di tetto, di tavola e di letto. Non tutt'e tre le componenti rivestono la medesima importanza. Anche qualora dovesse mancare l' elemento sessuale o quello economico, ma entrambi gli interessati vivono in una stabile ed esclusiva relazione, improntata alla reciproca fedeltà e si assistono mutualmente, occorre nondimeno riconoscere una comunione assimilabile a quella coniugale (DTF 118 II 235 consid. 3b). Per quanto concerne l'incidenza della componente economica, occorre segnatamente rilevare che il solo fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare che si tratti di un'unione libera stabile, suscettibile come tale di giustificare la soppressione della rendita accordata con il divorzio (DTF 116 II 394 consid. 3). Determinante appare invece sapere se l'ex coniuge forma con il suo nuovo partner una comunione di vita così stretta che quest'ultimo appare disposto ad assicurargli la fedeltà e l'assistenza che l' art. 159 cpv. 3 CC impone alle persone maritate. La realizzazione di tale condizione non dipende dai mezzi finanziari dei concubini, ma dai loro reciproci sentimenti e dall'esistenza di una comunione di destini (DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e rinvi). Nella fattispecie i giudici cantonali hanno accertato che la relazione tra la convenuta e C. _____, iniziata nel 1992 e ancora attuale, è stabile, duratura ed esclusiva, ovvero improntata a mutua fedeltà. È pure fuori dubbio che il rapporto è vissuto in un alloggio comune: ancorché lei abbia conservato la propria abitazione a Biasca e lui a Osogna, i due vivono a Biasca durante la settimana e a Osogna i fine settimana. Sempre secondo gli accertamenti della sentenza impugnata, C. _____ ha offerto numerose e regolari vacanze all'estero alla convenuta, presso la quale pranza quasi tutti i giorni gratuitamente, anche se talvolta si occupa lui dell'acquisto di viveri. La Corte cantonale pare però aver negato l'esistenza di un concubinato per il fatto che la convenuta non trae un apprezzabile profitto economico dalla relazione. Così facendo essa ha conferito, violando il diritto federale, un'importanza eccessiva all'aspetto economico e ha misconosciuto che lo stesso è solo una componente per stabilire se sussiste un concubinato in senso stretto. In realtà dagli accertamenti di fatto della sentenza impugnata - che vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 cpv. 2 OG) - risulta che tra la convenuta e C. _____ si è instaurato un concubinato qualificato, ai sensi della citata giurisprudenza. Negando la soppressione della rendita la Corte cantonale ha quindi disatteso la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 153 cpv. 1 CC . Ne segue che il ricorso si rivela fondato e la sentenza di divorzio deve pertanto essere modificata nel senso chiesto dall'attore.

E. 5

Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va accolto, la sentenza impugnata annullata e riformata nel senso che la pensione alimentare dovuta dall'attore è soppressa dalla data della petizione (DTF 117 II 368). La causa deve tuttavia essere rinviata all'autorità cantonale affinché emani un nuovo giudizio sulle spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Alla convenuta, indigente e le cui conclusioni non sembravano prive di possibilità di esito favorevole, è accordata l'assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.